



Città di Fossano

Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici – Urbanistica - Ambiente
Servizio Ecologia e Tutela Ambientale

Regolamento acustico comunale in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n. 447/95 e dell'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n. 52/00. Modifiche ed elencazione eventi di pubblico interesse in attuazione dell'art. 16 comma 1 lettera e.

Bozza di dispositivo di delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 dell'11/10/2016 è stato approvato il Regolamento acustico comunale in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n. 447/95 e dell'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n. 52/00;
- che detto Regolamento all'art. 16 descrive compiutamente la *Disciplina delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee*;
- che in particolare al comma 1 lettera e del medesimo articolo 16, ove si tratta delle autorizzazioni al superamento dei valori limite concesse senza previa istanza si legge: ***luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati e fiere: sino alle ore 24 i festivi seguiti da giorni lavorativi e da domenica a giovedì e alle 24,30 il venerdì e sabato o prefestivi, con limite di immissione sonora misurata a 1 m dalla facciata degli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Tali eventi devono essere localizzati nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85–3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" come elencati e perimetrati negli elaborati vigenti del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale. La localizzazione può comunque essere variata e gli orari suddetti possono essere estesi purché ciò sia stabilito ed approvato in forma esplicita. Il Consiglio Comunale, sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico, approva in tal senso un elenco degli eventi definiti di pubblico interesse. In ogni caso il limite autorizzato in deroga non potrà mai superare i 65dB(A) dopo le 24:30 e i 60dB(A) dopo le 01:00;***

Rilevato:

- che occorre pertanto approvare *un elenco degli eventi definiti di pubblico interesse* munito di circostanziate indicazioni in merito alla loro localizzazione ed alla relativa estensione dell'orario concessa;

Ritenuto:

- inoltre opportuno definire con minore arbitrarietà e miglior precisione la definizione di *luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati e fiere* che possono fruire del regime di massima semplificazione descritto all'art. 16 comma 1 lettera e, nonchè apportare altre modifiche all'articolato per eliminare alcune discrasie evidenziate nel periodo di prima applicazione;

Richiamati:

- la legge 26.10.1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che all'articolo 6 comma 1 lettera e) attribuisce ai Comuni le competenze in merito all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

- la Legge Regionale 20.10.2000 n° 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" che all'articolo 5 comma 5 prevede l'obbligo in capo ai Comuni di adeguare i propri regolamenti, o adottarne uno nello specifico, al fine di definire apposite norme per:

- il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
- la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52."

- il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale adottato in variante generale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30 settembre 2014 e modificato in ultima variante contestuale alla Variante Parziale 12 del P.R.G.C. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 12 luglio 2016;

Vista:

- la proposta di modifica redatta a cura del Servizio Ecologia e Tutela Ambientale del Comune di Fossano agli atti,

- l'elenco degli *eventi definiti di pubblico interesse ai fini dell'applicazione dell'Art. 16 comma 1 lettera e*, redatta in collaborazione dal Servizio Ecologia e Tutela Ambientale e dall'Ufficio Manifestazioni agli atti;

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi della L.R. 20.10.2000 n° 52, il seguente elenco di eventi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera e del Regolamento Comunale:

(!! modificare /integrare con indicazioni dell'Ufficio Manifestazioni e della Commissione)

Evento	Localizzazione	Orario massimo
Open Night	Centro storico	1,00
Mirabilia	Centro storico	1,30? limitatamente attività cortile scuola media?
Notti Bianche (approvate con provvedimento di Giunta) per un massimo di ... n/anno?	Centro storico e/o?	1,30?
Feste patronali di borghi e frazioni (max xx sere anno/sito)	Siti vari	1,00
Vocalmente	Piazza Castello	1,00
Motoraduno	Piazza Diaz	E' il caso? 1,00?
Giostre di San Giovenale	Piazza d'armi	È il caso? non bastano le 24?
Palio	Centro storico	1.00

2) Di approvare la seguente nuova formulazione dell'art. 16:

articolo 16 - Disciplina delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee

Formulazione proposta	Formulazione vigente
1: <u>autorizzazioni senza istanza.</u> <i>Sono autorizzate al superamento dei valori limite, <u>senza presentazione di istanza</u>, le seguenti attività temporanee:</i> <i>a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;</i> <i>b) cantieri di durata complessiva inferiore o uguale a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi a un metro dalla facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le</i>	1: <u>autorizzazioni senza istanza.</u> Sono autorizzate al superamento dei valori limite, <u>senza presentazione di istanza</u>, le seguenti attività temporanee: a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente; b) cantieri di durata complessiva inferiore o uguale a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi a un metro dalla facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le

modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; c) lavori edili in edifici esistenti per interventi in locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi; d) spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00. e) luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati e fiere: <i>comprende le manifestazioni tradizionali, le manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione, le manifestazioni organizzate dai Borghi e Frazioni, nonché manifestazioni, feste popolari, mercati e fiere che ottengano preliminarmente il patrocinio dell'Amministrazione con relativi eventi accessori. Nella Deliberazione di Giunta Comunale che autorizza la manifestazione e/o concede il patrocinio, si dovrà esplicitare l'inclusione di tale evento nella fattispecie di cui al presente comma. Entro i tre giorni precedenti della manifestazione, ove il programma esatto munito di descrizione degli eventi, siti e orari non sia già allegato alla Delibera di Giunta che approva la manifestazione e/o concede il patrocinio, dovrà essere presentata <u>semplice comunicazione</u> con i dettagli dell'evento all'Amministrazione Comunale e agli organi di controllo (locale stazione di Carabinieri ed A.R.P.A.). La presente deroga agisce sino alle ore 24 i festivi seguiti da giorni lavorativi e da domenica a giovedì nonché alle 24,30 il venerdì e sabato o prefestivi, con limite di immissione sonora misurata a 1 m dalla facciata degli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Tali eventi devono essere localizzati nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85–3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" come elencati e perimetrati negli elaborati vigenti del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale. La localizzazione può comunque essere variata e gli</i>	modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; c) lavori edili in edifici esistenti per interventi in locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi; d) spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00. e) luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati e fiere : sino alle ore 24 i festivi seguiti da giorni lavorativi e da domenica a giovedì e alle 24,30 il venerdì e sabato o prefestivi, con limite di immissione sonora misurata a 1 m dalla facciata degli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Tali eventi devono essere localizzati nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85–3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" come elencati e perimetrati negli elaborati vigenti del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale. La localizzazione può comunque essere variata e gli orari suddetti
--	---

<i>orari suddetti possono essere estesi purché ciò sia stabilito ed approvato in forma esplicita. Il Consiglio Comunale, sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico, approva in tal senso un elenco degli eventi definiti di pubblico interesse. In ogni caso il limite autorizzato in deroga non potrà mai superare i 65dB(A) dopo le 24:30 e i 60dB(A) dopo le 01:00. L'emissione acustica a 1 m dal diffusore non dovrà essere in ogni caso superiore a 95 dB. Ogni difformità ad orari e limiti di emissione constatata nel corso degli eventi che si avvalgono del presente comma è considerata violazione alla normativa acustica.</i> f) manutenzione di aree verdi pubbliche o private (queste ultime qualora effettuate da operatori professionali) e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani. Per tutte le attività di cui alla presente lettera il limite di immissione sonora in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non deve superare il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998. Gli orari stabiliti per le attività svolte nell'ambito del presente comma sono i seguenti I) manutenzione di aree verdi pubbliche: tra le ore 07.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali; II) manutenzione di aree verdi private: tra le ore 8.00 e le ore 18.00 con pausa tra le 13.00 e le 14.00 nei giorni feriali; III) spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani: tra le ore 05.00 e le ore 24.00 tutti i giorni dell'anno. Il disciplinare di servizio per tali attività, di carattere ed interesse pubblico e non differibile, può stabilire nel dettaglio orari e precauzioni per minimizzare il disturbo della popolazione. g) altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza; h) qualsiasi attività a carattere temporaneo svolta in assenza di persone esposte al rumore. i) Le fattispecie di cui all'articolo 18 comma 1 l) Le attività agricole, forestali, e a bosco non	possono essere estesi purché ciò sia stabilito ed approvato in forma esplicita. Il Consiglio Comunale, sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico, approva in tal senso un elenco degli eventi definiti di pubblico interesse. In ogni caso il limite autorizzato in deroga non potrà mai superare i 65dB(A) dopo le 24:30 e i 60dB(A) dopo le 01:00. f) manutenzione di aree verdi pubbliche o private (queste ultime qualora effettuate da operatori professionali) e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani. Per tutte le attività di cui alla presente lettera il limite di immissione sonora in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non deve superare il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998. Gli orari stabiliti per le attività svolte nell'ambito del presente comma sono i seguenti I) manutenzione di aree verdi pubbliche: tra le ore 07.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali; II) manutenzione di aree verdi private: tra le ore 8.00 e le ore 18.00 con pausa tra le 13.00 e le 14.00 nei giorni feriali; III) spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani: tra le ore 05.00 e le ore 24.00 tutti i giorni dell'anno. Il disciplinare di servizio per tali attività, di carattere ed interesse pubblico e non differibile, può stabilire nel dettaglio orari e precauzioni per minimizzare il disturbo della popolazione. g) altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza; h) qualsiasi attività a carattere temporaneo svolta in assenza di persone esposte al rumore. i) Le fattispecie di cui all'articolo 18 comma 1 l) Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria, se a carattere
--	---

<i>industriali e l'attività venatoria, se a carattere temporaneo, salva l'adozione di tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore</i> 2: <u>autorizzazioni con istanza semplificata</u> <i>Sono autorizzate con procedura semplificata in regime di silenzio assenso, a decorrere dalla data indicata nell'istanza previo il decorso del termine di seguito descritto, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento esplicito di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività:</i> <i>a) Cantieri diversi da quelli previsti al comma 1 lettera a) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</i> <i>I) allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I con eccezione di aree adibite a parchi e giardini;</i> <i>II) orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;</i> <i>III) utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;</i> <i>IV) immissioni sonore, da rispettare a un metro dalla facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";</i> <i>V) durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;</i> <i>VI) presentazione dell'istanza almeno sette giorni effettivi prima dell'avvio dell'attività predisposta secondo l'Allegato Modulo Autorizzazioni Semplificate 1.</i> <i>E' comunque consentito, in alternativa, formulare istanza di autorizzazione con istanza ordinaria.</i> b) Spettacoli e manifestazioni a partecipazione pubblica diversi dai casi di cui all'articolo 16 c.1 lett. d) ed e), giostre nel rispetto delle seguenti prescrizioni: <i>I) svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" come elencati e perimetrati negli elaborati vigenti del Piano di Zonizzazione Acustica</i>	temporaneo, salva l'adozione di tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore 2: <u>autorizzazioni con istanza semplificata</u> Sono autorizzate con procedura semplificata in regime di silenzio assenso, a decorrere dalla data indicata nell'istanza previo il decorso del termine di seguito descritto, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento esplicito di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività: a) Cantieri diversi da quelli previsti al comma 1 lettera a) nel rispetto delle seguenti prescrizioni: I) allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I con eccezione di aree adibite a parchi e giardini; II) orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00; III) utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica; IV) immissioni sonore, da rispettare a un metro dalla facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; V) durata complessiva delle attività fino a 60 giorni; VI) presentazione dell'istanza almeno dieci giorni effettivi prima dell'avvio dell'attività predisposta secondo l'Allegato Modulo Autorizzazioni Semplificate 1. E' comunque consentito, in alternativa, formulare istanza di autorizzazione con istanza ordinaria. b) Spettacoli e manifestazioni a partecipazione pubblica diversi dai casi di cui all'articolo 16 c.1 lett. d) ed e), giostre nel rispetto delle seguenti prescrizioni: I) svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" come elencati e perimetrati negli elaborati vigenti del Piano di Zonizzazione Acustica
--	---

del Territorio Comunale II) per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00; III) per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00; IV) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; V) emissione acustica a 1 m dal diffusore non superiore a 95 dB; VI) presentazione dell'istanza almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'attività secondo il Modulo Autorizzazioni Semplificate 2. E' comunque consentito, in alternativa, formulare istanza di autorizzazione con istanza ordinaria. 3 - autorizzazioni con istanza ordinaria Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti ai commi 1 e 2 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune mediante presentazione di istanza ordinaria. L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro. L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente. Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00 l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle seguenti specifiche disposizioni: I) numero massimo di autorizzazioni in deroga annue conseguibili nello stesso sito: 4 (intesi come numero massimo di eventi unitari)	del Territorio Comunale II) per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00; III) per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00; IV) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; V) Emissione acustica a 1 m dal diffusore non superiore a 95 dB. VI) presentazione dell'istanza almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'attività secondo il Modulo Autorizzazioni Semplificate 2. E' comunque consentito, in alternativa, formulare istanza di autorizzazione con istanza ordinaria. 3 - <u>autorizzazioni con istanza ordinaria</u> Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti ai commi 1 e 2 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune mediante presentazione di istanza ordinaria. L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro. L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente. Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00 l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle seguenti specifiche disposizioni: I) numero massimo di autorizzazioni in deroga annue conseguibili nello stesso sito: 4 (intesi come numero massimo di eventi unitari) II) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli
--	--

<i>II) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico: non superiori al limite di 65dB(A) dopo le 24:30 e i 60dB(A) dopo le 01:00</i> <i>III) Orario massimo consentito: ore 1.00 con possibilità di estensione sino alle ore 3.00 per eventi di carattere strategico e sino alle ore 6,00 in relazione ad indifferibili esigenze di cantieri speciali quali quelli ferroviari;</i> <i>IV) è consentito il deposito "una tantum" da parte del richiedente di una unica valutazione di impatto acustico per più eventi, anche in tempi diversi, qualora le condizioni di immissione acustica e le condizioni dell'edificio residenziale circostante non siano mutate nel periodo successivo alla presentazione della valutazione stessa. In tal caso le istanze successive alla prima saranno accompagnate da apposita autocertificazione.</i> <i>Le disposizioni di cui ai punti II) (immissioni non superiori a 65 dB) e IV) si applicano anche per gli eventi con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00 in numero superiore a 3 giorni che non possono fruire di autorizzazione semplificata a partire dal quarto giorno.</i> <i>L'istanza di autorizzazione ordinaria, da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'attività al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile, è predisposta secondo il Modulo Autorizzazioni Ordinarie 3</i> <i>La Giunta Comunale può disporre termini inferiori, compatibilmente con l'organizzazione del competente ufficio, previo pagamento di specifico diritto d'urgenza.</i> <i>Modifiche o integrazioni del modulo finalizzate all'adeguamento normativo e al miglioramento dell'efficacia degli stessi sono rispettivamente disposte con Determinazione Dirigenziale e previo approvazione da parte della Giunta Comunale.</i>	edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico: non superiori al limite di 65dB(A) dopo le 24:30 e i 60dB(A) dopo le 01:00 III) Orario massimo consentito: ore 1.00 con possibilità di estensione sino alle ore 3.00 per eventi di carattere strategico e sino alle ore 6,00 in relazione ad indifferibili esigenze di cantieri speciali quali quelli ferroviari; IV) è consentito il deposito "una tantum" da parte del richiedente di una unica valutazione di impatto acustico per più eventi, anche in tempi diversi, qualora le condizioni di immissione acustica e le condizioni dell'edificio residenziale circostante non siano mutate nel periodo successivo alla presentazione della valutazione stessa. In tal caso le istanze successive alla prima saranno accompagnate da apposita autocertificazione. Le disposizioni di cui ai punti II) (immissioni non superiori a 65 dB) e IV) si applicano anche per gli eventi con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00 in numero superiore a 3 giorni che non possono fruire di autorizzazione semplificata a partire dal quarto giorno. L'istanza di autorizzazione ordinaria, da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'attività al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile, è predisposta secondo il Modulo Autorizzazioni Ordinarie 3 La Giunta Comunale può disporre termini inferiori, compatibilmente con l'organizzazione del competente ufficio, previo pagamento di specifico diritto d'urgenza. Modifiche o integrazioni del modulo finalizzate all'adeguamento normativo e al miglioramento dell'efficacia degli stessi sono rispettivamente disposte con Determinazione Dirigenziale e previo approvazione da parte della Giunta Comunale.
---	--

immediata esecutività